



Comune di Salve
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Articolo 1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, situate nel territorio del Comune di Salve.
2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - campeggi;
 - agriturismi;
 - aree attrezzate per la sosta temporanea e aree camper;
 - bed and breakfast;
 - case e appartamenti per vacanze;
 - affittacamere;
 - case per ferie;
 - residenze turistico-alberghiere;
 - villaggi turistici e villaggi-alberghi;
 - alberghi;
 - unità abitative ammobiliate ad uso turistico locate in forma imprenditoriale;
 - alloggi di qualunque tipo gestiti da agenzie di intermediazione immobiliare e simili.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Salve.

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, previa sottoscrizione di apposito Modulo:
 - a) minori entro i 18 anni di età;
 - b) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente”;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio, come previsto dalla normativa in vigore.
3. L'imposta si applica fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi effettuati in ogni tipologia di struttura ricettiva indicata nell'art. 1 del presente Regolamento.

Articolo 5

Definizione del periodo soggetto al pagamento dell'imposta

1. Il periodo dell'anno durante il quale il soggetto passivo è tenuto al pagamento dell'imposta di soggiorno

coincide con la stagione estiva, che, ai fini di questa imposta, è fissata dal 01/06 al 30/09 di ogni anno.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di informare, con apposita locandina scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente (www.comune.salve.le.it), i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Salve e nel suo intero territorio, nella misura stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale e corrispondente alla classificazione della struttura.
2. I gestori delle strutture ricettive comunicano al Comune di Salve, entro il giorno 15 ottobre di ogni anno, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nella stagione estiva di riferimento, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento.
3. La comunicazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Salve.
4. Il Comune di Salve istituisce apposita modulistica a disposizione dei gestori delle strutture ricettive, che potrà essere reperita sul sito internet ufficiale dell'Ente.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 2 corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, alla compilazione dell'apposito Modulo, al rilascio all'ospite della quietanza/Salvestate Card e al successivo riversamento al Comune di Salve delle somme riscosse.
2. Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore della struttura deve far sottoscrivere l'apposito Modulo, che dovrà conservare per eventuali controlli e consegnare all'Ente al termine della stagione estiva, entro il giorno 15 ottobre. Nel caso l'ospite si rifiuti anche di sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione in oggetto in cui evidenziare la circostanza e riportare i dati e le generalità dell'ospite evasore, in attesa di miglior identificazione dei doveri ed obblighi del gestore della struttura ricettiva da parte del Ministero preposto. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Il gestore della struttura ricettiva deve compilare l'apposito Modulo per ogni ospite, da far pervenire all'Ente entro i termini previsti dall'art. 6 comma 2. E' consentito il rilascio di un modulo cumulativo per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento all'Ente delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, mensilmente, entro e non oltre 7 giorni dalla fine del mese precedente, mediante bonifico bancario intestato al Comune di Salve o per contanti presso la Tesoreria Comunale Banca Sella SpA Filiale di Salve.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sul contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, i soggetti di cui all'art. 6 sono obbligati ad esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento ed anche a semplice richiesta scritta, tutta la documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo, compresa quella prevista agli artt 6 e 7.
3. L'amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo di cui all'art. 2, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato o versato in ritardo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui agli artt. 6 e 7, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, per ciascuna mancata comunicazione, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per l'omessa consegna della quietanza/Salvestate Card da parte del gestore al soggetto passivo che ha assolto al versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Nella determinazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente e all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva dell'entrate comunali.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione dimostrato dai documenti ritenuti necessari dall'Ente.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante istanza, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.